



ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI REGGIO CALABRIA

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DI FORME DI COLLABORAZIONE DEGLI STUDENTI AD ATTIVITÀ CONNESSE AI SERVIZI RESI DALL'ACCADEMIA (200 ore)

Premessa

Il presente Regolamento è stato deliberato in data 17 ottobre 2019 dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, predisposto ai sensi dell'Art. 11 del D.Lgs. n. 68 del 29 marzo 2012, disciplina l'assegnazione agli studenti di incarichi di collaborazione a tempo parziale in attività connesse ai servizi resi dall'Accademia.
2. Dalle forme di collaborazione di cui al primo comma del presente articolo sono escluse le attività inerenti alla docenza, allo svolgimento degli esami e all'assunzione di responsabilità amministrative.
3. Le collaborazioni non costituiscono rapporto di lavoro subordinato, non danno luogo a trattamenti previdenziali e assistenziali, né ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi.
4. Lo studente non dovrà, al momento del conferimento e per tutto il periodo dell'incarico, contemporaneamente aver instaurato con terzi rapporto di lavoro subordinato, né dovrà usufruire, per l'anno accademico di riferimento, di borse di studio concesse dall'ARDIS, né dei prestiti d'onore, né di altra borsa, da chiunque concessa, ad eccezione di eventuali borse o premi di studio concessi unicamente sulla base delle condizioni di merito.
5. A ciascuno studente non può essere assegnato più di un incarico nello stesso anno accademico.
6. Il corrispettivo è esente da imposte.

Articolo 2 – Risorse finanziarie

1. L'assegnazione delle collaborazioni di cui all'art. 1 avviene nei limiti delle somme disponibili nello specifico capitolo del bilancio accademico.
2. Il Consiglio di Amministrazione, ai fini di cui al comma precedente, determina annualmente appositi stanziamenti, l'ammontare del corrispettivo orario per le collaborazioni in parola, il monte ore totale.

Articolo 3 – Forme di collaborazione

1. Salvo quanto previsto all'art. 12 II c. del presente Regolamento, ciascun rapporto di collaborazione consiste in un'attività di massimo 200 ore.
2. I rapporti di collaborazione devono prevalentemente riguardare servizi direttamente o indirettamente rivolti alla comunità studentesca mediante il supporto alle diverse attività di orientamento, allestimento spazi espositivi, tutoraggio, segreteria Erasmus, biblioteca, laboratorio, amministrazione, archivio, informatica, etc.; essi non possono comportare responsabilità amministrative o didattiche.

Articolo 4 – Determinazione e pubblicazione delle collaborazioni attivabili

1. Allo scopo di individuare le effettive necessità, ogni anno il C.d.A. su proposta del Direttore sulla base delle segnalazioni del Direttore amministrativo in merito gli uffici amministrativi e dei Professori per le restanti attività, redige all'interno dell'apposito bando di concorso un elenco delle esigenze di collaborazione, con l'indicazione delle prestazioni oggetto delle stesse.
2. I suddetti elenchi sono resi pubblici mediante pubblicazione del bando nelle bacheche e sul sito internet ufficiale dell'Accademia.

Articolo 5 – Requisiti per l'ammissione

1. Possono essere assegnatari delle collaborazioni gli studenti che allo scadere dei termini per la presentazione della domanda, siano in possesso dei requisiti precisati nel bando.
2. Tra gli studenti che presentano tali requisiti, il beneficio viene attribuito in via prioritaria agli studenti idonei non beneficiari delle borse di studio ARDIS, secondo relativa graduatoria, ovvero abbiano diritto alla riduzione della contribuzione accademica.
3. I richiedenti di cui sopra vengono inseriti in una graduatoria elaborata secondo i criteri di cui al successivo art. 6.

Articolo 6 – Criteri per la formazione della graduatoria e Commissione di valutazione

1. I criteri di valutazione previsti per la formulazione della graduatoria sono:
 - a) valorizzazione merito negli studi;
 - b) valutazione del Curriculum formativo
 - c) precedenza , a parità di titoli, accordata agli studenti in condizioni economiche maggiormente disagiate.

2. La Commissione di valutazione sarà composta dal Direttore o un suo delegato, dal Direttore amministrativo o un suo delegato e dal Presidente della Consulta degli studenti o un suo delegato in seno alla stessa.
3. La graduatoria è approvata con decreto del Direttore e resa pubblica mediante affissione all'Albo Ufficiale dell'Accademia. Essa mantiene la sua validità fino alla data di approvazione della graduatoria successiva.

Articolo 7 – Attribuzione delle collaborazioni

1. Tenuto conto della graduatoria, il Direttore, sulla base delle preferenze espresse dai candidati, procede all'assegnazione degli incarichi.
2. Le definizioni delle assegnazioni sono comunicate dal Direttore agli uffici interessati.
3. Entro 90 giorni dalla comunicazione dell'assegnazione della collaborazione, l'Amministrazione provvede alla stipula del contratto, secondo il modello prestabilito, provvedendo altresì al pagamento dei compensi spettanti ai singoli studenti a conclusione delle attività.

Articolo 8 – Adempimenti del responsabile delle prestazioni assegnate

E' compito del responsabile delle prestazioni assegnate:

- a) assicurare il rispetto delle modalità di espletamento delle attività di collaborazione che comunque devono essere compatibili con la frequenza delle lezioni;
- b) vigilare sulla corretta esecuzione della prestazione e, in caso di grave inadempimento degli obblighi contrattuali, comunicarlo immediatamente al Direttore, che provvederà alla risoluzione del contratto;
- c) compiere, al termine dell'A.A., una valutazione sull'attività svolta da ciascun percettore dei compensi e sull'efficacia dei servizi attivati da trasmettere al Direttore.

Articolo 9 – Obblighi dello studente

Lo studente è tenuto a svolgere le prestazioni secondo quanto stabilito nel piano delle attività, con diligenza, osservando l'orario assegnato secondo le modalità organizzative stabilite dal responsabile del servizio di collaborazione con cui svolge l'attività.

Articolo 10 – Cause di rinvio o di sospensione del rapporto di collaborazione

1. L'inizio dell'attività di collaborazione è rinviato, ovvero l'attività può essere sospesa per malattia dello studente. In tal caso lo studente dovrà presentare o far pervenire al Direttore apposita istanza di rinvio o di sospensione, allegando un certificato medico comprovante l'infermità e la durata della stessa. Al rientro dal periodo di malattia, lo studente ha diritto a

svolgere tutte le ore di collaborazione residue, anche se nell'anno accademico successivo, eventualmente previo aggiornamento del piano delle attività.

2. Lo svolgimento dell'incarico termina allorché lo studente consegua il diploma di primo livello salvo che dichiari prima del conseguimento del suddetto titolo di volersi iscrivere ad un corso di secondo livello presso l'Accademia. Il rapporto di collaborazione rimarrà sospeso fino al rinnovo dell'iscrizione per il predetto corso. Il rapporto di collaborazione termina, altresì, al conseguimento del titolo di secondo livello, salvo iscrizione ad altro corso di studio.
3. Lo svolgimento dell'incarico è inoltre rinviato o sospeso, per un periodo non superiore a due mesi, qualora lo studente instauri con terzi un rapporto di lavoro subordinato. In tal caso lo studente dovrà presentare o far pervenire apposita istanza di rinvio o di sospensione allegando l'apposita documentazione giustificativa.
4. Al di fuori delle suddette ipotesi, l'Accademia può consentire il rinvio o la sospensione dello svolgimento dell'incarico, nel caso in cui l'assegnatario sia impossibilitato, per documentati motivi, a svolgere l'attività di collaborazione.
5. Qualora allo scadere del periodo di rinvio o di sospensione, lo studente non riattivi il rapporto di collaborazione, il rapporto è risolto di diritto.

Articolo 11 – Cause di risoluzione del rapporto di collaborazione

1. Il contratto di collaborazione si risolve di diritto per:
 - d) mancata prestazione dell'attività di collaborazione senza un giustificato motivo, per un periodo superiore a 1/3 delle ore assegnate;
 - e) rinuncia agli studi o trasferimento ad altra sede Accademica;
 - f) conseguimento del titolo accademico salvo la previsione dell'art. 10 comma II.
 - g) irrogazione allo studente di provvedimenti disciplinari;
 - h) consenso delle parti;
2. Nell'ipotesi di risoluzione viene corrisposta esclusivamente una quota proporzionale alla parte di collaborazione prestata.
3. Il presente Regolamento è emanato con delibera del Consiglio di Amministrazione. Esso è applicabile a partire dall'anno accademico 2019/2020 e rimarrà in vigore fino a revoca o modifica deliberata dal CDA, ovvero modifiche dei riferimenti di legge.

4. Con apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione potranno prevedersi forme ulteriori di collaborazione. Dette collaborazioni potranno attivarsi mediante la pubblicazione di ulteriori bandi.
5. Per l'assegnazione delle collaborazioni potranno prevedersi specifiche selezioni e procedure anche in deroga alle disposizioni contenute nel presente Regolamento, ma nel rispetto dei principi generali di cui al D.Lgs. n. 68 del 29 marzo 2012.
6. Per quanto non specificato nel presente regolamento valgono le disposizioni presenti nel bando di concorso dell'A.A. di competenza.